

Direzione Relazioni Industriali

Audizione 15 giugno 2015
Commissioni Riunite Finanze e Attività produttive
Camera dei Deputati
Disegno di Legge n. 3012/C
“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

INDICE

1) Introduzione	3
2) Le criticità del DDL n. 3012/C	5
2.1) Fondi negoziali: raccolta adesioni al di fuori del CCNL di riferimento	5
2.2) Libera portabilità del contributo datoriale	6
3) Conclusioni	8

Audizione 15 giugno 2015

Commissioni Riunite Finanze e Attività produttive Camera dei Deputati

Disegno di Legge n. 3012/C

“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

1) Introduzione

L'Ance, insieme alle Organizzazioni nazionali dell'artigianato ed ai Sindacati nazionali, ha costituito il Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali edili ed affini Prevedi.

La costituzione del fondo di settore è stata fortemente voluta dalle parti sociali in quanto, considerata la progressiva ma costante riduzione dell'ammontare delle prestazioni riconosciute dal sistema pensionistico di base, è stato ritenuto essenziale far ottenere ai lavoratori dell'edilizia, all'età del pensionamento, un capitale che possa essere convertito in una rendita integrativa delle prestazioni pensionistiche pubbliche, al fine di conservare un tenore di vita adeguato e in linea con quello degli ultimi anni di esercizio dell'attività lavorativa.

Attualmente il Prevedi ha 40.000 iscritti tradizionali, 380.000 iscritti contrattuali ed un patrimonio, al 31 maggio 2015, di circa 500 milioni di euro. Il Fondo per rispondere alle diverse esigenze degli iscritti, si è dotato di due forme di investimento:

- il comparto sicurezza, la cui gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di restituzione del capitale e il consolidamento annuo dei rendimenti positivi conseguiti dal comparto consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione;
- il comparto bilanciato, la cui gestione risponde alle esigenze di un soggetto che punta, in un orizzonte temporale superiore a 5 anni, a perseguire un rendimento maggiore rispetto a quello del TFR, accettando comunque un'esposizione al rischio moderata.

La gestione finanziaria del Fondo Prevedi ha ottenuto ottimi risultati negli anni passati, nonostante la particolare e non favorevole congiuntura economico-

finanziaria generale. In particolare, il comparto Bilanciato, al quale partecipano la maggior parte dei lavoratori associati, ha ottenuto un rendimento medio composto annuo (al netto delle imposte) pari al 5,7% negli ultimi 5 anni e al 8,7% negli ultimi tre anni. Nel anno 2014, peraltro, il rendimento di tale comparto è stato pari all'11,6% al netto delle imposte, risultando il migliore tra tutti i comparti bilanciati obbligazionari dei fondi pensione negoziali italiani, come riconosciuto anche dalla rivista Milano Finanza.

Il Prevedi, come le altre forme pensionistiche derivanti dalla contrattazione collettiva, si basa sul cosiddetto regime della contribuzione definita. La somma che viene accantonata per la pensione, cioè la propria posizione individuale, dipende:

- 1) dall'importo dei contributi versati al Fondo;
- 2) dalla durata del periodo di versamento;
- 3) dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, con l'investimento sui mercati finanziari dei contributi versati.

Al momento del pensionamento la posizione individuale, di norma, viene trasformata, in tutto o in parte, in una rendita che costituisce la pensione complementare.

L'Ance ha da sempre sostenuto questa forma pensionistica, attraverso forme di sensibilizzazione e promozione anche presso gli stessi datori di lavoro dell'edilizia, un comparto, tra l'altro, particolarmente frammentato in considerazione dell'accentuata mobilità che lo caratterizza.

Proprio con l'obiettivo di cogliere appieno tutte le potenzialità del cosiddetto "secondo pilastro", recentemente, in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili, le parti hanno convenuto sulla proposta dell'Ance di istituire il meccanismo della "adesione contrattuale" alla previdenza complementare.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è stata stabilita, infatti, l'istituzione di un contributo mensile a carico del datore di lavoro (8 euro per il livello di base, da riparametrare per gli altri livelli) da versare al Fondo Prevedi.

Per i lavoratori già iscritti a Prevedi alla data sopra indicata, il contributo è aggiuntivo al contributo previsto a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori non iscritti, il contributo contrattuale comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo.

Il nuovo meccanismo viene giuridicamente configurato come adesione collettiva volontaria in ragione della forza espansiva della rappresentanza sindacale che ne ha siglato gli accordi, le cui disposizioni sono inderogabilmente e direttamente applicabili ai singoli rapporti di lavoro che a quella collettività rimandano. In questo modo si preserva il principio della

volontarietà della adesione alla previdenza complementare che è tipico del nostro ordinamento giuridico.

E' da segnalare che il meccanismo appena descritto è definito dal Mefop (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), quale esperienza pionieristica di sicuro interesse. Viene in sostanza rimarcato che, con il rinnovo del contratto del settore edile, trova finalmente attuazione quanto auspicato da più parti da diversi anni, anche dalla stessa Covip: l'adesione automatica a Fondi pensione con contribuzione generalizzata a carico del solo datore di lavoro in favore di tutti i lavoratori.

E' utile ricordare, per completezza, che nella Relazione annuale della Covip la soluzione dell' "adesione contrattuale" introdotta dalla contrattazione collettiva dell'edilizia, viene in più occasioni citata e, nella relazione del Presidente della Commissione stessa, presentata lo scorso 11 giugno, viene definita come un'esperienza che presenta elementi di novità e interesse e si ricollega a sollecitazioni che proprio la Covip aveva formulato in passato, richiamando l'attenzione sul ruolo fattivo che, per lo sviluppo del sistema, può essere svolto dalle organizzazioni istitutive dei fondi pensione.

Questo a ulteriore testimonianza dell'accentuata sensibilità dell'Ance e del settore per lo sviluppo della previdenza complementare.

Tale costruzione verrebbe ad essere fortemente minata nell'ipotesi di approvazione del DDL n. 3012/C "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", sul quale si espongono di seguito, alcune considerazioni relative all'art.15, comma 1, lettera a) e al punto 2) della lettera c) le quali, appunto presentano forti criticità per il Prevedi come per gli altri Fondi pensioni negoziali.

2) Le criticità del DDL n. 3012/C

2.1) Fondi negoziali: raccolta adesioni al di fuori del CCNL di riferimento

La citata lettera a) dell'art. 15 del disegno di legge andrebbe a disporre che "Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20 del presente decreto legislativo, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti ad una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto legislativo".

In sostanza si andrebbe ad estendere ai fondi negoziali la possibilità di raccogliere adesioni collettive o individuali al di fuori dei rispettivi ccnl di riferimento, nell'ottica di una più accentuata concorrenza.

Si evidenzia che, attualmente, i fondi negoziali sono già in concorrenza con i fondi aperti e le polizze pensionistiche individuali. Pertanto, la disposizione in esame porterebbe solo ad una estensione della concorrenza tra fondi negoziali.

La stessa, quindi, non comporterebbe benefici tecnici ed economici.

I fondi negoziali operano, infatti, senza margini di profitto, con costi amministrativi molto bassi che la concorrenza tra fondi negoziali non potrebbe ulteriormente comprimere.

È appena il caso di ricordare, ad esempio, che il Fondo di previdenza complementare del settore dell'edilizia Prevedi, si finanzia con una quota associativa annuale di soli 15 euro (che, peraltro, per il 2015 è addirittura sospesa). È di tutta evidenza che la pretesa "concorrenza" non potrebbe in alcun modo produrre una riduzione di detta quota.

Anzi, all'aumento del trasferimento delle posizioni individuali conseguirebbe un incremento dei costi amministrativi.

In sostanza, consentire ad esempio l'adesione dei lavoratori metalmeccanici al fondo dell'edilizia o viceversa, non comporterebbe alcun beneficio per i lavoratori che, di contro, potrebbero essere soggetti ad un aumento della quota associativa.

Non si andrebbero quindi a cogliere gli obiettivi del disegno di legge stesso di promozione dello sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

È da rilevare, altresì, che il comma in esame si pone in evidente contraddizione anche con le direttive della Covip secondo cui le soluzioni di investimento in ciascun Fondo Pensione devono tenere conto delle caratteristiche e delle esigenze previdenziali specifiche dei lavoratori a cui si riferiscono.

2.2) Libera portabilità del contributo datoriale

Attualmente il D.Lgs. n. 252/05 stabilisce che la portabilità del contributo datoriale a forme pensionistiche complementari diverse dal fondo negoziale nazionale di categoria sia subordinata a specifici accordi tra le Parti sociali che hanno istituito e disciplinato tale contributo.

Il DDL concorrenza propone di abolire questa restrizione in modo che i contratti collettivi di lavoro non possano porre limitazioni alla portabilità del contributo datoriale (dalle stesse negoziato) a qualsiasi forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore, sia essa costituita nella forma di fondo aperto o polizza individuale.

Il punto 2) della lettera c) presenta, quindi, forti criticità laddove viene estesa la possibilità di trasferire ad una forma pensionistica prescelta dal lavoratore anche il contributo del datore di lavoro.

L'attuale assetto verrebbe ad essere fortemente modificato dall'introduzione, appunto, dell'obbligo, per il datore di lavoro, di versare il contributo a proprio carico a qualsiasi forma previdenziale integrativa si iscriva il lavoratore, anche se costituita in forma di polizza assicurativa previdenziale o fondo aperto.

Si ricorda che, attualmente, la destinazione del contributo datoriale è disciplinata esclusivamente dai contratti collettivi di lavoro.

L'ipotizzata facoltà di trasferire automaticamente ad un'altra forma pensionistica complementare il contributo che il datore di lavoro versa al Fondo pensione negoziale cui è iscritto il dipendente, produrrebbe, quindi, una serie di criticità ai Fondi contrattuali senza, si ritiene, comportare effetti positivi per il sistema nel complesso, rischiando anzi di frammentarlo ulteriormente a vantaggio, probabilmente, delle sole forme di previdenza complementare gestite dalle banche e dalle assicurazioni.

Inoltre è da rimarcare che, nel caso di approvazione del comma in esame, i datori di lavoro dovrebbero intrattenere rapporti con un numero potenzialmente illimitato di forme pensionistiche complementari, adattandosi di volta in volta alle regole operative stabilite da ciascuna di tali forme, soprattutto in termini di modalità e sistemi di trasmissione dei dati contributivi e di effettuazione dei relativi versamenti.

A titolo di esempio, un datore di lavoro con 10 dipendenti potrebbe essere tenuto a versare mensilmente il contributo datoriale a 10 forme pensionistiche complementari diverse e a seguire le relative vicende partecipative di ciascun dipendente, con conseguente caos operativo e organizzativo ed impossibilità di monitorare l'effettivo adempimento contributivo delle aziende.

È intuibile che, dopo un breve periodo di tempo, il susseguirsi di riscatti e trasferimenti da una forma pensionistica all'altra renderebbe di fatto impossibile monitorare la posizione contributiva del lavoratore e lo stesso contributo datoriale verrebbe facilmente disperso.

In più è da considerare un ulteriore profilo, peculiare del settore delle costruzioni: le Casse Edili (Enti costituiti in forma paritetica dai datori di lavoro e dai Sindacati) non avrebbero più possibilità, come avviene attualmente, di intermediare né di monitorare la destinazione di tali flussi contributivi, ad evidente danno dell'intero settore (lavoratori e imprese).

La libera portabilità del contributo datoriale tra forme pensionistiche non negoziali, promosse da soggetti nazionali e non, vanificherebbe qualsiasi efficace pianificazione di impiego delle risorse previdenziali a sostegno dell'economia reale del Paese. Tale pianificazione, su cui si stanno concentrando le relazioni sindacali tra le parti sociali negli ultimi mesi, è infatti

realizzabile solo se e nella misura in cui i fondi pensione negoziali, in cui tali relazioni trovano pratica realizzazione, potranno contare su flussi contributivi certi, consistenti e destinati ad impieghi finanziari stabili e duraturi (quali, appunto, quelli in strumenti finanziari non quotati, destinati al finanziamento delle imprese e alla realizzazione di progetti produttivi e infrastrutturali domestici).

Oltre a tali considerazioni, si ritiene utile evidenziare infine che, se tale proposta dovesse diventare legge, né il lavoratore né il datore di lavoro avrebbero alcun tipo di rappresentanza nelle forme pensionistiche diverse dal fondo pensione nazionale di categoria.

Si andrebbe a costituire una pesante ingerenza dell'autonomia contrattuale delle parti sociali e la proliferazione di forme pensionistiche beneficiarie del contributo datoriale andrebbe lontano dagli obiettivi complessivi del DDL producendo, anche con il punto 2) della lettera c) dell'art. 15, effetti contrari allo spirito della norma stessa.

3) Conclusioni

Occorre emendare il disegno di legge mantenendo le attuali prerogative dei Fondi negoziali su cui la contrattazione collettiva ha puntato, come fattore essenziale nel campo previdenziale. Nelle specifico, per le considerazioni innanzi espresse, operare per la cassazione della lettera a) e del punto 2) della lettera c) dell'art. 15.